

L. 100

LEGA OBIETTORI DI COSCIENZA

LOC FIRENZE

Palagio di Parte Guelfa

Tel. 282.882

L. O. C.

LEGA degli OBIETTORI di COSCIENZA

00186 ROMA - Via di Torre Argentina, 18

c/c postale 1,66175



Vademecum

dell'

Obiettore

Minira '82



- PROVVISORIO DISTACAMENTO PRESSO ORGANIZZAZIONI E CORPI DI DIFESA CIVILE -

(ART. 5)



- DECADENZA DAL BENEFICIO PER CONDOTTA INCOMPATIBILE CON I FMI DEL CORPO CUI E' STATO ASSEGNATO -

(ART. 6)

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° - Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE




DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 18 dicembre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI



oh che bel castello Marcora ndiro ndiro ndello!

LEGGE 15 dicembre 1972, n. 772.

Norme per il riconoscimento della oblazione di coscienza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:



Art. 1.
 Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.
 I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.
 Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risultano titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.



Art. 2.
 I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe a cui appartengono o alla quale sono stati rinviati.
 Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato la domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

Art. 3.
 Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente.
 Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
 La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro per la difesa non si sia pronunciato sulla domanda.



Art. 4.
 La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta come segue:
 da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;
 da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministro per la difesa;
 da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
 da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato;

da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
 Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.
 La commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente.
 La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.
 Il Ministro per la difesa ha facoltà di nominare una o più commissioni.


Art. 5.

I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.


Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

PROVVISORIO DISTACAMENTO PRESSO



ENTI



SERVIZIO MILITARE NON ARMATO



CORPI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6.

Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo chi:

a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito, all'ente, organizzazione o corpo cui è stato assegnato;

b) commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene.

Il provvedimento è adottato dal Ministro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 4.



DECADENZA DAL BENEFICIO PER CONDOTTA INCOMPATIBILE CON LE FINALITÀ DEL CORPO CUI È STATO ASSEGNATO

Art. 7.

Colui che presta servizio sostitutivo civile nei modi previsti dalla presente legge, non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali. Il trasgressore sarà punito con la pena della reclusione, fino ad un anno.

Per colui che si trovasse nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 8.

Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

La espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile, nel caso previsto dal primo comma, o di essere arruolati nelle Forze armate, nel caso previsto dal secondo comma. Sulla domanda decide il Ministro per la difesa, sentita, nel caso di cui al primo comma, la commissione di cui all'articolo 4. L'accoglimento della domanda sospende il processo o l'esecuzione della pena.

Il completamento del servizio assunto in conseguenza della domanda di cui al comma precedente estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della pena.




Art. 9.

A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

E' fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.


Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

HO DETTO
NIENTE ANNI!



Art. 10.

In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose.



Art. 11.

I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

Art. 12.

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente articolo 5. Il Ministro per la difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato di trenta giorni dalla presentazione della domanda.


La inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda.

La competente autorità giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro.

In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.

In ogni caso, se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il detenuto sarà inviato in congedo illimitato.

SERVIZIO CIVILE
"CELLA DI PUNIZIONE"




Art. 13.

Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in attesa di chiamata alle armi possono produrre ai competenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

SENTITA LA
COMMISSIONE
DECRETO...



Data a Roma, addì 15 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI —
GONELLA — RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

VADEMECUM DELL'OBBIETTORE

Questo fascicolo rappresenta il primo tentativo di interpretazione della legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza votata alla Camera il 14 dicembre 1972 ed uno strumento per utilizzarla e contestarla.

L'assoluta inadeguatezza di questa legge che non possiamo che definire truffaldina, risulta evidente del resto che da una attenta lettura delle norme, dalla loro struttura complicata e spesso contraddittoria ed imprecisa che la rendono di difficile uso per l'obiettore che non sia sostenuto da una organizzazione adeguata e da "tecnici".

Ma alcune contraddizioni in essa contenute, nuovi strumenti ed occasioni di lotta che fornisce, potranno permettere di proseguire la lotta antimilitarista per l'affermazione del diritto dovere all'obiezione di coscienza. Questa sarà più dura, più vasta, meno costosa e numericamente più consistente.

La lega degli Obiettori di Coscienza - L.O.C. - che è stata costituita il 21 gennaio a Roma servirà proprio per fornire una risposta politica ed organizzativa alla legge. E' necessario perciò iscriversi, costituire gruppi per propagandare la possibilità di sostituire il servizio militare con un civile, riaffermare il carattere politico del rifiuto di vestire la divisa, impedire la utilizzazione del servizio civile da parte delle organizzazioni clericali con l'autogestione dello stesso da parte degli obiettori per obiettivi ed effettiva denuncia sociale.

COME FUNZIONA LA LEGGE

Possono presentare domanda motivata per sostituire il servizio militare con un servizio civile sostitutivo o militare non armato (da inviare o portare al proprio Distretto militare, intestata al Ministro della Difesa, su carta da bollo) gli "obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza" che debbono "essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto" (vedi domanda tipo allegata).

La domanda può essere presentata:

- 1) entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe a cui si appartiene o alla quale si è stati rinviati (in ogni caso è preferibile chiedere al distretto o al comune la data precisa della propria chiamata di leva per non superare i termini fissati - il manifesto di "chiamata alla leva" diversamente da quello di "chiamata alle armi", riguarda i giovani di circa 18 anni e corrisponde all'invito di presentarsi alla visita di leva).
- 2) Entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi per chi, ammesso al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, non avesse presentato la domanda nei termini di cui sopra;
- 3) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per chi sia stato imputato e condannato per reati militari determinati da obiezione di coscienza. L'autorità giudiziaria competente deve sospendere in questo caso "l'azione penale" fino alla decisione del Ministro (cioè si significherebbe la liberazione degli obiettori in quanto si parla dell'azione e non del procedimento). Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio civile sostitutivo. Se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà superiore ad un anno, il detenuto sarà inviato in congedo illimitato (non è chiaro se in questo caso la domanda deve essere presentata dall'interessato o la decisione debba essere presa automaticamente dal Ministro della difesa); questo articolo è evidentemente scaduto il 1° febbraio.
- 4) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (2 gennaio) per chi fosse già in attesa di chiamata e fossero già trascorsi i 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata (questa norma transitoria riguarda coloro che saranno arruolati con il contingente di febbraio), o, perchè ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per motivi di studio od altro, non avessero potuto presentare domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi (cosa che si verifica per tutti coloro che quest'anno non hanno rinnovata la richiesta di rinvio del servizio militare e che quindi, essendo la legge entrata in vigore il 2 gennaio 1973, non avrebbero potuto presentare la domanda per il servizio civile). Anche questo articolo è scaduto il 1° febbraio.

Nei casi 1, 2, 4 la presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro della difesa non si sia pronunciato sulla domanda.

Il Ministro della difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda, sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi adottati dal richiedente entro:

- 1) sei mesi nei casi 1, 2, 4 di cui sopra;
 - 2) 30 giorni nel caso di cui sopra. L'inosservanza del termine dei trenta giorni comporta l'accoglimento della domanda.
- La o le commissioni che durano in carica per tre anni ed i cui componenti non possono essere ricon-

fermati più di una volta è nominata con decreto del Ministro della difesa. E' composta da:

- a) un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal consiglio superiore della magistratura (con funzioni di presidente della commissione);
- b) un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministero della difesa;
- c) un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del consiglio dei ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato;
- e) un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La commissione "raccolge e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente.

Le conseguenze per coloro che presentano la domanda possono essere:

1) se la domanda è accettata (o non vi è stata risposta nel termine di 30 giorni per coloro che sono imputati o condannati per "reati determinati da obiezione di coscienza". In teoria tutti o quasi i detenuti militari possono presentare questa domanda sostenendo che il reato per cui sono stati condannati o incriminati è stato determinato da obiezione di coscienza. Ciò è molto utile perché da una parte sospende il processo e forse, con una interpretazione estensiva della legge, libera l'imputato e dall'altra permette di fare opposizione al decreto eventualmente negativo del ministro presso il consiglio di Stato, cioè trasferisce il giudizio da un organo militare ad uno ordinario) l'obiettore deve prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo (la scelta fra i due è dell'obiettore che può "optare" per il servizio civile) per un periodo superiore di 8 mesi alla durata del servizio di leva a cui sarebbe tenuto. Il governo è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della legge. Il ministero della difesa, nell'attesa dell'istituzione del servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale (è necessario quindi che enti, organizzazioni o corpi di assistenza presso cui noi vogliamo svolgere il servizio civile facciano le richieste di volontari al ministero della difesa). L'obiettore decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo se:

- a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito dall'ente, organizzazione o corpo a cui appartiene;
- b) commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo a cui appartiene;
- c) trasgredisce ai divieti dell'art. 9 della legge (permanente divieto di detenere e usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, di fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi predette. Ciò comporta anche la condanna, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'amenda da lire quarantamila a lire centosettantamila).

Colui che presta servizio civile non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati (non potrebbe per esempio essere eletto sindaco e ciò è evidentemente in contrasto con la costituzione) o iniziare attività professionali. Il trasgressore sarà punito con una pena fino ad un anno. Per colui che si trovasse nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui prima si applicano le disposizioni valide per i cittadini chiamati al servizio militare.

Gli obiettori riconosciuti che prestano servizio civile sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché al trattamento economico ai cittadini che prestano il normale servizio militare (norma chiaramente anticostituzionale per quanto riguarda gli effetti penali e disciplinari che però non può essere contestata che davanti al tribunale militare).

2) Se la domanda è accettata ma l'obiettore rifiuta il servizio militare non armato o il servizio civile è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni. La espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare. L'obiettore può però rivedere questa decisione pur essendo imputato o condannato e far domanda di essere assegnato ad un servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo. Decide sempre il Ministro della difesa, sentita la commissione (non si precisa se il tempo trascorso in carcere sarà computato agli effetti del servizio civile). L'accoglimento della domanda sospende il processo o l'esecuzione della pena. Il completamento del servizio assunto in conseguenza della domanda estingue

il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della pena.

3) se la domanda non è accettata l'obiettore ha due scelte:

a) fare il servizio militare;

b) continuare ad obiettare e quindi essere punito, sempre se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni (giudica sempre il tribunale militare). La espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare. L'obiettore non riconosciuto tale può, anche se imputato o condannato, "pentirsi" e chiedere di essere arruolato nelle Forze Armate. Sulla domanda decide il Ministro della difesa. L'accoglimento della domanda sospende il processo o l'esecuzione della pena. Il completamento del servizio estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della pena. Identiche sono le conseguenze per chi rifiuta il servizio militare senza fare domanda per il servizio civile ma "adducendo" i motivi di obiezione.

Nel caso in cui il Ministro decide negativamente sulla domanda l'obiettore può fare, entro 60 giorni, ricorso al Consiglio di Stato avverso al decreto del Ministro. Il ricorso può riguardare qualsiasi questione di illegittimità, sia per quanto riguarda il rifiuto del riconoscimento, sia in merito alla composizione della commissione (per es. se il generale non è in servizio permanente o simili). Questo ricorso potrebbe comportare la sospensione della chiamata poiché la eventua le decisione favorevole del Consiglio di Stato non avrebbe più senso se l'obiettore fosse nel frattempo arruolato o condannato. Sempre in questa sede possono essere portate eccezioni di incostituzionalità delle norme della legge.

In ogni caso non sono ammessi ad avvalersi della legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza (che si riferisce alle armi proprie da sparo e a quelle da caccia) o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

TRACCIA PER UNA DOMANDA MOTIVATA POLITICAMENTE PER IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO

Questa domanda per il servizio civile, già sottoscritta da numerosi obiettori, rappresenta il primo esempio di utilizzazione politica della legge.

Può essere completata con altri elementi che potrebbero essere:

Documenti comprovanti precedenti detenzioni per obiezione; denunce per attività in favore della obiezione di coscienza; eventuali dichiarazioni rilasciate al momento della visita di leva o del "colloquio" al distretto; appartenenza a partiti o movimenti o gruppi dichiaratamente antimilitaristi non violenti e favorevoli all'obiezione di coscienza (come la L.O.C. il Partito Radicale che non solo sostiene ma promuove ufficialmente l'obiezione o il Movimento Nonviolento); ritagli stampa, pubblicazioni, ricerche o altro che comprovino la dichiarata obiezione di coscienza; documenti che comprovino un'attività costante (marce, comizi dibattiti) in favore della obiezione di coscienza; testimonianze di persone che possano dichiarare la propria pubblica professione dei motivi di obiezione; testimonianze di persone che possano dichiarare la partecipazione a precedenti attività di servizio civile; richiesta di particolari servizi civili ai quali si vorrebbe essere assegnati. Per coloro che dovranno e vorranno prestare il servizio civile alternativo nei prossimi anni consigliamo fin d'ora di pubblicazione la propria scelta con dichiarazioni, articoli su giornali locali o di gruppo, comunicazioni alla sede del partito.

Dalla circolare ministeriale n.100086/4 del Ministero della difesa: "... la domanda deve essere redatta in carta da bollo, indirizzata al Ministro della difesa e fatta pervenire al Distretto... tale domanda deve contenere:

La motivazione, cioè l'esposizione dei fatti e delle ragioni per i quali si invoca il riconoscimento; cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, Comune o capitaneria di porto nelle cui liste di leva il richiedente è iscritto; la dichiarazione d'optare, in caso di accoglimento della domanda, per il servizio militare non armato oppure per quello sostitutivo civile della durata prevista dalla legge; la dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, N.15 di non essere titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza e di non essere stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi; l'elencazione della documentazione eventualmente allegata alla domanda".

AL MINISTRO DELLA DIFESA

To sottoscritto nato a il residente a in Via chiedo di prestare il servizio civile alternativo a quello militare, co me previsto dalla legge 15 dicembre 1972, n.772.

Dichiaro non solo di essere contrario, in linea di principio e per imprescindibili motivi di coscienza, all'uso personale delle armi, in ogni circostanza, ma ancor più al loro uso organizzato, istituzionalizzato, collettivo e legale, in qualsiasi conflitto, civile o internazionale e con qualsiasi occasione o pretesto, che si chiami Impero o Repubblica, difesa o conquista.

La violenza delle istituzioni mi appare più grave di quella delle persone, che pure con danno, quella degli eserciti, di tutte la più inaccettabile, perchè estrema e irrepa rabile nella sua destinazione, antidemocratica e incivile più di ogni altra per la sua struttura.

Dichiaro inoltre che la mia concezione generale della vita, che i miei convincimenti re ligiosi o filosofici o morali, qualsiasi sia il loro grado di "profondità" e quali che essi siano, non riguardano nè ministri, nè commissioni, nè istituzioni di sorta. Sono io l'unico responsabile e giudice della possibilità e dell'opportunità di esprimerli come di scegliere gli interlocutori che voglio per i miei dialoghi umani.

Lo stato, per la sua stessa ideologia e per la sua stessa Costituzione, può solamente vagliare e giudicare i miei comportamenti eventualmente delittuosi: mai i miei pensieri, la mia coscienza, contro la mia volontà.

Ed è semmai a chi è disposto ad imparare ad uccidere ed a essere ucciso, a chi pretende di insegnarglielo, che dovrebbe essere chiesto quali mai siano i loro "profondi" conv incimenti morali, religiosi, filosofici. Comunque non a noi, anche perchè non lo con sentiamo.

Non solo come obiettore di coscienza antimilitarista nonviolento, quale sono e mi pro fesso, ma come cittadino democratico rifiuto la pretesa di confinare gli ideali e le convinzioni politiche al di fuori della coscienza, nelle sue dimensioni morali, filoso fiche, religiose.

Chiedo dunque, in conformità alla costituzione, alla Convenzione Europea dei Diritti del l'uomo, alla legge, di svolgere un servizio civile alternativo a quello militare dichia randomi obiettore di coscienza e professando con forza il carattere pienamente politico della mia obiezione, proprio per le necessarie, indubitabili premesse, implicazioni e conseguenze morali che ciò comporta e prova.

Dichiaro che il mio servizio civile non potrà essere utilizzato a fini di lucro, sosti tutivo del lavoro disponibile secondo gli elenchi apprestati presso gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione; sostitutivo del lavoro di co loro che stiano esercitando il diritto di sciopero; consistente in attività che abbiano relazione con la preparazione bellica.

Dichiaro inoltre di non essere titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza e di non essere stato condannato per detenzione o porto abusivo di armi.

Intendo prestare servizio civile presso(indicare, se possibile, il setto tore o meglio l'istituto o comunità).

DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA DELLA L.O.C. / LEGA DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA

La LOC è l'organismo degli obiettori di coscienza antimilitaristi nonviolenti e di quanti altri hanno operato e operano in modo inequivoco per l'affermazione del diritto dovere all'obiezione di coscienza.

Essi ritengono che l'obiezione di coscienza sia la forma di lotta più adeguata, nel generale movimento di opposizione al militarismo, per l'effettiva liberazione dell'uomo dall'autoritarismo e dalla schiavitù militare, in tutte le forme in cui si manifesta e realizza, per la costruzione di metodi di lotta non riconducibili al modello ed ai valori militari, nella prospettiva della edificazione di una società pacifica, liberata dallo sfruttamento, socialista, libertaria.

Infatti il metodo nonviolento che trova nella obiezione di coscienza la sua maggiore espressione e forza è considerato il più omogeneo, nel modo in cui si realizza e per i contenuti di cui è portatore, all'obiettivo della progressiva eliminazione delle strutture militari. L'eliminazione dell'esercito, che con la sua struttura autoritaria e per i suoi fini storicamente individuati nella conservazione del potere di una classe sull'altra, che si realizzano con le guerre e la repressione interna, rappresenta un obiettivo fondamentale di ogni lotta seriamente rivoluzionaria.

I componenti della lega ritengono per questi motivi di dover privilegiare, nell'ambito della lotta antimilitarista che si realizza all'interno e all'esterno delle strutture militari, l'obiezione di coscienza.

Dichiarano che il successo conseguito nell'aver costretto il Parlamento ad approvare la legge" per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", non è che il primo passo per la concreta affermazione di questo diritto.

Questa legge è infatti inadeguata, repressiva, discriminatrice, punitiva, ma rappresenta una prima conquista che va utilizzata, violata, superata perchè la lotta riprende da più dura, più vasta, meno costosa, e numericamente più consistente.

La Lega si, propone quindi:

- di pubblicizzare la possibilità e le modalità per sostituire il servizio militare con uno civile;
- di rafforzare, attraverso l'obiezione di coscienza, la lotta antimilitarista nonviolenta;
- di impedire discriminazioni fra obiettori riaffermando il carattere pienamente politico e sociale di questo rifiuto;
- di operare perchè il servizio civile non sia militarizzato ma invece sostanzialmente gestito dagli obiettori per rappresentare un reale stimolo per la denuncia dei fenomeni di emarginazione sociale e di sfruttamento degli strati più deboli della popolazione, e per la costruzione di alternative, e ciò in collegamento con sindacati, associazioni, comunità che intendono agire conseguentemente con questi obiettivi;
- di sostenere anche legalmente gli obiettori;
- di evidenziare le contraddizioni della legge, superarne i limiti, e promuoverne altra sostenuta dal più ampio schieramento politico possibile;
- di collegare il movimento degli obiettori italiani con tutti gli altri movimenti analoghi esistenti nel mondo, per l'internazionalizzazione della lotta;
- di prendere tutte le altre iniziative che saranno giudicate omogenee agli scopi istituzionali della lega.

MOZIONE

La LOC proporrà la sua federazione al Partito Radicale, al Movimento Nonviolento, alla War Resisters' International.

Ogni altra proposta da parte della presidenza e della segreteria nazionale di rapporti organici con altre forze e organizzazioni dovrà essere ratificata dal congresso con maggioranza semplice.

STATUTO

La LOC è un organismo politico costituito dagli iscritti, dalle associazioni aderenti. Gli organi della LOC sono il Congresso, la Presidenza, la Segreteria, il consiglio nazionale.

I finanziamenti della LOC provengono dalle quote individuali degli iscritti, dalle quote delle associazioni aderenti, da altri contributi individuali, anche di persone che non abbiano vincoli associativi in relazione a specifiche attività ed iniziative. La Lega è tenuta ad amministrare i propri proventi finanziari attenendosi a scritture contabili redatte con criteri di analicità; tali criteri sono proposti dal membro della segreteria facente funzione di tesoriere e approvati dal Consiglio nazionale. I bilanci della Lega sono pubblici. La Lega non ammette cariche retribuite.

Può iscriversi alla Lega, chiunque, anche non cittadino italiano, versa le quote individuali stabilite dal congresso, accetta il presente statuto e la dichiarazione programmatica, si impegna ad attuare le mozioni votate a maggioranza di tre quarti dal congresso o dal consiglio nazionale.

La presidenza e la segreteria nazionale deliberano sulle domande delle associazioni che intendono aderire. Il Consiglio nazionale ratifica la decisione a maggioranza semplice.

Il congresso degli iscritti alla lega e dei rappresentanti delle associazioni aderenti stabilisce gli orientamenti, l'indirizzo politico e gli obiettivi dell'anno ed ha luogo ogni anno nella prima metà di gennaio. Il congresso straordinario può essere convocato dalla segreteria nazionale, la presidenza, il consiglio nazionale con la maggioranza dei tre quarti. Le associazioni aderenti hanno diritto di voto nella misura della metà dei propri aderenti, in regola con il pagamento delle relative quote associative. Il congresso elegge la presidenza, la segreteria, il consiglio nazionale. Approva con la maggioranza dei tre quarti le mozioni.

Le associazioni aderenti hanno diritto ad avere propri rappresentanti nel consiglio nazionale. Partecipano alle riunioni del consiglio nazionale i membri della presidenza e della segreteria nazionale. Il C.N. si pronuncia su ogni questione con la maggioranza dei tre quarti. Si riunisce almeno tre volte all'anno.

La Presidenza è garante della conformità al presente statuto, alla dichiarazione programmatica, alle delibere congressuali delle attività della Lega ad ogni livello di responsabilità.

La segreteria è responsabile dell'attuazione delle direttive fissate dal congresso e dal consiglio nazionale. Elegge al suo interno un tesoriere che amministra i fondi della Lega e è responsabile della loro gestione, presenta il bilancio e una relazione finanziaria, propone le iniziative di carattere finanziario alla segreteria.

La segreteria è tenuta a presentare una relazione al congresso della Lega.

La quota di iscrizione alla Lega è fissata in L.500 al mese e nella metà per ogni membro della associazione aderente.

Il congresso nazionale decide a maggioranza semplice la modifica del presente statuto.

L.O.C./LEGA DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA

Via Torre Argentina, 18 - 00186-ROMA - Tel. 06/651732-653371

SCHEDA DI ADESIONE

(da compilare ed inviare alla L.O.C.)

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

CITTA'

C.A.P.

TELEFONO

DATA E LUOGO DI NASCITA

PROFESSIONE

PARTITO-GRUPO-CIRCOLO-ASSOCIAZIONE-MOVIMENTO-COMUNITA' DI CUI FACCIO PARTE

RECAPITO DELLA L.O.C. NELLA MIA CITTA' CHE VOGLIO SIA PUBBLICIZZATO

VERSO LA QUOTA D'ISCRIZIONE DI L. _____ (L. 500 al mese)

" IL CONTRIBUTO

DI L. _____

TOTALE

L. _____

DICHIARAZIONE COLLETTIVA DI OBEZIONE DI COSCIENZA DI:

GRUPPO DI FEBBRAIO '72

Roberto Cicciolessere (Roma), Carlo Di Cicco (Frosinone), Antonio Fedi (Messina), Alberto Gardin (Padova), Valerio Minnella (Bologna), Alerino Peila (Torino), Gianni Rosa (Torino), Claudio Pozzi (Napoli), Matteo Soccio (Bari), Franco Suriano (Roma), Alberto Trevisan (Padova), Adriano Scapin (Padova).

GRUPPO DI GIUGNO '72

Claudio Bedussi (Brescia), Carlo Filippini (Brescia), Antiocho Floris (Nuoro), Luigi Redaelli (Oggiono), Luciano Scapin (Padova), Gianfranco Truddaiu (Padova), Luigi Zecca (Morbegno), Antonio Pietracatella (Novara), Vittorio Adamo (Napoli), Giancarlo Vismara (Milano), Giuseppe Donghi (Varese).

GRUPPO DI SETTEMBRE '72

Giuseppe Amari (Voghera), Roberto Cicciolessere (Roma), Gualtiero Cuatto (Condo-ve), Carmelo Fascella (Matera), Alberto Gardin (Padova), Mauro Nani (Milano), Rinaldo Riti (Vincenza), Roberto Romio (Roma), Gianni Rosa (Torino).

GLI STRUMENTI DI
CUI SI SERVE IL SI-
STEMA PER IMPORRE
IL CONSENSO AL RE-
GIME DI SFRUTTAMEN-
TO

Ovunque, in ogni momento della vita sociale, si tentano d'imporre come valori fondamentali e pregiudiziali, nella famiglia, nella scuola, nella fabbrica, negli uffici, nella organizzazione dei così detto tempo libero, ORDINE e AUTORITA'. Per mantenere questo tipo d'"ordine costituito" il potere si serve di una serie di strutture e strumenti che sono o apertamente violenti e repressivi (polizia, magistratura, ricatto sul lavoro, etc.) o che tendono a creare un consenso attraverso il condizionamento ideologico e l'imposizione di modelli di comportamento funzionali alla logica del profitto (famiglia, scuola, chiesa, partiti, strumenti d'informazione, esercito, etc.).

L'ESERCITO E' STRU-
MENTO FONDAMENTALE

Così strutture economiche e politiche che sono presentate come necessarie e permanenti per l'organizzazione sociale, ci vengono proposte e imposte come se fossero "al di sopra delle parti": sono invece utilizzate per la conservazione del sistema. Per imporre all'uomo questa "civiltà" l'esercito è strumento fondamentale.

NON SERVE PER LA
DIFESA DELLA 'PA-
TRIA'

Infatti l'ipotesi d'impiego dell'esercito italiano per la così detta difesa dalle minacce esterne non è realistica per questi motivi:

1) la divisione del mondo in blocchi contrapposti e l'inserimento dell'Italia nella NATO fa sì che la difesa, ovvero la paternalistica protezione in funzione degli interessi delle grandi potenze economiche, dei paesi coperti dall'alleanza militare sia affidata non già agli eserciti nazionali ma per intero alla macchina bellica della potenza guida ovvero per l'Italia agli Stati Uniti.

2) gli eserciti tradizionali, le forze armate italiane, non sono preparate ad affrontare una guerra moderna: l'evolversi della tecnologia militare con il conseguente aumento vertiginoso del costo per armamenti, l'esigenza delle grosse industrie belliche di produrre continuamente materiale sempre più moderno e di possedere mercati ai quali imporre il surplus della produzione consente solo alle potenze guida il mantenimento di un esercito adeguato alle esigenze della guerra moderna.

SERVE PER LA RE-
PRESSIONE

Per questi motivi agli eserciti tradizionali è affidato, nell'ambito delle alleanze militari - politico - economiche, il compito della conservazione dello status quo, dell'addestramento per un impiego in azioni di antiguerriglia: in questo senso l'esercito assolve compiti che è giusto definire di polizia. L'esercito italiano dispone quindi di un moderno armamento anti insurrezionale (armi leggere, carri armati, aerei per l'attacco a bassa quota, elicotteri) di corpi speciali (parà, lagunari, battaglione S.Marco, bersaglieri) e "armi" (carabinieri, P.S.) particolarmente addestrati alla controguerriglia (le "battute" che si svolgono secondo i più moderni canoni di questo tipo di "guerra" in Sardegna alla caccia dei banditi che per queste ragioni vengono inventati o costruiti servono proprio in questa prospettiva), di una struttura diffusa capillarmente nel territorio nazionale, con concentrazioni in caserme particolarmente nelle grandi città e nelle fasce di sviluppo economico, di un enorme servizio di informazione e schedatura assolutamente incontrollato e incontrollabile (SIFAR ora SID), di grossi stanziamenti per le armi di terra e in particolare per i Carabinieri (306 miliardi per

PER IL CONTROLLO
POLITICO

COME SACCA DI DIS-
SICCUPAZIONE

il 1972), ha così la possibilità di controllo su una grossa fetta della popolazione attiva (300 mila giovani ogni anno) che può almeno essere immobilizzata in caserma, completamente all'oscuro di quello che dovesse accadere al di fuori. Inoltre l'occupazione periodica e continua di una così larga parte della popolazione attiva fa sì che il servizio militare sia una valvola di sicurezza per il sistema, una sacca di disoccupazione. Se infatti questa massa di giovani non venisse arruolata andrebbe ad ingrossare le fila dei disoccupati e quindi aumenterebbe sensibilmente la pressione sociale, con conseguenze non trascurabili sulla stabilità del sistema stesso.

LE SERVITU'
MILITARI

Le "servitù militari", che sostanzialmente impediscono a due regioni, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna, ogni possibilità di sviluppo economico e costringono la maggior parte della popolazione all'emigrazione, anche se non hanno nessuna credibile giustificazione militare e difensiva servono per realizzare il controllo politico su vasti territori, sperimentare le nuove tecniche di lotta contro i nemici "interni". Non marginale è la necessità delle gerarchie militari di dimostrare alla disinformata opinione pubblica che l'esercito è "presidio del Paese contro eventuali invasori (che naturalmente possono venire solo dall'est dal momento che quella è l'unica frontiera così ridicolmente "presidiata").

COME STRUMENTO DI
CRUMIRAGGIO

Fra i compiti dell'esercito va ricordata la sua funzione "educativa". Esso, sia per il numero che per la specializzazione degli uomini di cui dispone (servizio comunicazioni telefoniche e telegrafiche; genio ferroviario; servizio sanitario; servizio trasporto pubblico) ha la possibilità di far funzionare con una certa regolarità importanti servizi sociali in occasione di scioperi generali, venendo così a incidere negativamente sulla capacità contrattuale dei lavoratori, fra la più completa indifferenza dei sindacati.

Inoltre bisogna tenere presente la funzione "educativa" che l'esercito esplica nei confronti dei giovani di leva. Nei manuali in distribuzione alle reclute si parla di "formazione spirituale e psicologica", ma questo in pratica si esprime con una totale negazione dei valori quali libertà, uguaglianza, giustizia sociale, cosa che conduce all'indifferenza, alla passività e alla rinuncia di ogni decisione personale.

ATTRAVERSO IL LA-
VAGGIO DEL CERVEL-
LO PER EDUCARE AL-
LA OBEDIENZA CIECA

Infatti sotto le armi non si parla di politica, non si può fare sciopero, è reato avanzare proteste collettive, le punizioni si scontano anche se ingiuste, non esiste libertà d'informazione e di religione, in sintesi non sono nemmeno rispettati moltissimi articoli della costituzione. Così l'ambiente sotto la naja educa al qualunquismo, al rispetto dell'autorità superiore, qualunque essa sia: questo processo di spersonalizzazione si rivela come una vera e propria tecnica di lavaggio del cervello. In questo modo i giovani tornano alla vita civile, abituati al signorì della caserma continueranno ad obbedire passivamente al "signor direttore", al "signor capoufficio", al "signor preside", al "monsignor vescovo" etc. divenendo dei buoni servi del sistema.

PREPARARE AD UBBIDI-
RE AI PADRONI

IL RICATTO
DELLA
"GIUSTIZIA"
MILITARE

Chiunque si ribelli a questo stato di cose sarà esemplarmente punito dai tribunali (e con i codici militari) che operano in continuo disprezzo perfino della "legalità" borghese. Così quasi l'1% dei soldati viene ogni anno condannato a secoli di galera dai tribunali speciali nella più pura discriminazione di classe, con un arbitrio quanto più "necessario" per l'esistenza dell'ordine nelle caserme, quanto più intollerabile.

Altro problema di grande portata sono le spese militari che nel corso di 5 anni hanno avuto un incremento di oltre 581 miliardi di lire, arrivando al bilancio previsto per il 1972 di 1.891 miliardi (circa il 15% del bilancio nazionale e che verrà aumentato nel '73 di circa 400 miliardi) al quale si dovrebbero aggiungere altre voci che non vi sono comprese, una delle quali quella riguardante il nostro contributo alla NATO, di cui si sa ben poco.

E' UN FURTO AI DANNI
DEL POPOLO

Questa notevolissima somma di denaro, oltre ad essere improduttiva per le masse popolari, che d'altra parte la sostengono sulla loro pelle, e che invece hanno bisogno di opere e servizi sociali non ancora assicurati, costituisce una occasione di sicuri guadagni per ristretti gruppi capitalistici.

VENGONO FORNITE AR-
MI AI PAESI FASCISTI
E COLONIALISTI

L'industria militare italiana è caratterizzata soprattutto dal legame tecnologico con l'industria statunitense, e dalla vendita di armamenti a paesi con regime fascista quali il Portogallo, Sudafrica, Rhodesia, che se ne servono per controllare i movimenti di liberazione nelle colonie. Esiste pertanto una chiara convergenza di interessi economici e politici tra il governo (unico acquirente naziona-

le della produzione bellica) e il capitalismo sia internazionale che nazionale. Se ogni esercito, per sua natura e funzione storica, non può che essere scuola di assassinio, di obbedienza, di dimissioni morali e civili, strumento di oppressione di una classe su una società, causa di morte, massacri, repressione, noi non possiamo accettare di farne parte, di avallare con la nostra presenza i falsi valori, i miti che sostengono questa istituzione. In particolare non possiamo fornire alibi a coloro che da sempre affermano di volere la pace, ma preparano e sostengono eserciti sempre più micidiali e potenti.

IL METODO DI LOTTA NONVIOLENTO

L'obiezione di coscienza, impegnando gli individui in prima persona, diventa un metodo di lotta antialienante, che responsabilizza ed abitua ad una partecipazione attiva, indispensabile per la costruzione di una comunità autogestita. Siamo convinti infatti che la costruzione di una società diversa comporti l'impiego di metodi che siano omogenei al fine che ci proponiamo, cioè la liberazione dell'uomo dalle schiavitù. Il metodo del rifiuto, della non collaborazione, della disobbedienza civile, è, nell'attuale sistema politico, quello oggettivamente più efficace per combattere le strutture autoritarie.

LOTTA DI BASE PER UNA LEGGE CHE APRIA NUOVI SPAZI DI INTERVENTO POLITICO

In particolare modo l'obiezione di coscienza si è rivelato uno strumento insostituibile per evidenziare le contraddizioni della struttura militare nei tribunali speciali, nelle carceri, nelle caserme, riuscendo ad imporre nel paese il dibattito sugli aspetti più macroscopicamente antidemocratici delle FF.AA.

L'UTOPIA RIFORMISTA DELLA "SINISTRA"

Ma in occasione di questa nostra scelta, di questa azione politica che sempre più numerosi stiamo portando avanti e promuovendo, dobbiamo precisare altri problemi che coinvolgono specificatamente la situazione italiana, il nostro esercito, i nostri partiti, la nostra condizione di militanti. Le forze democratiche e popolari non fanno, da un ventennio, che ripetere vanamente d'essere favorevoli all'utopia di un esercito democratico e repubblicano, alla sua riforma, senza omettere altro che l'evidente rafforzamento del suo carattere autoritario, delle tentazioni e delle espressioni militariste, della "degenerazione" antipopolare del suo operato. Ben presto, di fronte alla cecità dell'attuale classe dirigente "democratica" le stesse gerarchie militari o i partiti che in parlamento esprimono l'ideologia militarista, forniranno proposte di miglioramento, di modernizzazione, anche "democratizzazione" delle forze armate perfettamente funzionali al ruolo che un esercito efficiente ha nella società.

Non marginale è la volontà di imporre al Parlamento - che, ancora una volta sordo alle esigenze della società civile, non ha acquisito neppure quelle leggi che la socialdemocrazia, in tutto il mondo, da tempo ha fatto proprie, - l'approvazione di una legge che effettivamente riconosca il diritto civile all'obiezione di coscienza. Il progetto che è stato approvato al senato e che solo la mobilitazione dei gruppi antimilitaristi ha impedito che venisse definitivamente acquisita dalla Camera, è una legge truffa, vergognosa per i partiti della sinistra che, con il loro silenzio, l'hanno sostenuta e sostanzialmente avallata, una legge che serve esclusivamente per riconoscere e punire severamente il reato di obiezione di coscienza. L'obiettivo di una legge che riconosca per tutti e per ogni motivo l'obiezione di coscienza, che non preveda commissioni di accertamento, che sottragga alla giurisdizione militare l'obbietto che compie il servizio civile, che sancisca la detrazione delle spese del servizio civile dal bilancio della difesa, è quanto un antimilitarista, oggi, deve anche proporsi per l'acquisizione di strumenti che favoriscano la crescita del movimento e di nuovi spazi di intervento politico. Questo primo obiettivo potrà naturalmente essere raggiunto non con patteggiamenti di vertice, ma con una lotta di base, autogestita, portata avanti con strumenti libertari.

ALTRE FORME DI LOTTA ALL'ESERCITO

Ma anche altri modi e altre forme devono competere alla lotta antimilitarista: la proposta che con il nostro rifiuto di oggi facciamo a tutti i giovani che sono costretti ad avallare l'esistenza dell'esercito, non può e non vuole fermarsi al solo appoggio di quanto stiamo facendo e alla semplice testimonianza di una volontà politica.

Deve essere l'inizio di una mobilitazione di massa e popolare di sempre più numerosi compagni in tutte le forme attuabili contro una società che sempre più si sta militarizzando. Oggi siamo ancora in pochi, domani dobbiamo essere in molti

OBIEZIONE DI CO-
SCIENZA DI MASSA
COME PROPOSTA DI
LOTTA ALLE STRUT-
TURE AUTORITARIE

ad obbiettare all'esercito, a rifiutare il signoril, per meglio combattere e ri-
fiutare l'ordine e l'autorità che in ogni momento della vita i potenti vorrebbe-
ro imporci come valori, come riflessi condizionanti per meglio negarci il drit-
to alla felicità, alla possibilità di costruire una società fondata sull'uomo
per l'uomo, senza sfruttati e sfruttatori.

CICLOSTILATO IN PROPRIO

PARTITO RADICALE, Via Torre Argentina, 18 - Roma - Tel.651.732 - 653.371 - 23 dicembre 1972

Quando la patra chiama rispondiamo

